

AZIENDA REGIONALE DI EMERGENZA SANITARIA

ARES 118

**Via Portuense, 240
00149 - Roma**



Lotto II

**Capitolato di Polizza di Assicurazioni
Incendio, Furto, Kasko e Garanzie Accessorie dei veicoli a
motore amministrata a “Libro Matricola”**

GBS SpA General Broker Service

Direzione Generale

00153 Roma - Via Angelo Bagnoni, n. 54

Tel +39 06 83090.3 pbx - Fax +39 06 58334546 pbx

E-mail: ghs@ghspa.it

Definizioni

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta in qualità di Azienda Sanitaria Locale per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
BROKER	La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker).
CONTRAENTE	La persona fisica e/o giuridica che stipula l'assicurazione.
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
LEGGE	D.Lgs. n. 209/2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.
RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
RISARCIMENTO DIRETTO	La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzato.
POLIZZA	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.
REGOLAMENTO	I Regolamenti di esecuzione della Legge e loro successive modifiche ed integrazioni
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETA'

L'Impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.

Definizioni di settore

COLLISIONE		Impatto tra veicoli.
DANNO TOTALE		Il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore commerciale, il quale rappresenta il limite d'indennizzo complessivo
DEGRADO D'USO		Graduale perdita di funzionalità dei vari componenti dell'autovettura, conseguente al loro funzionamento e/o all'azione degli agenti atmosferici.
URTO		Impatto del veicolo, sia durante la circolazione che in sosta, contro oggetti/ostacoli fissi o in movimento.
VALORE COMMERCIALE		Il valore del veicolo al momento del sinistro ricavato dalla media dei periodici mensili Eurotax Giallo ed Azzurro o, in mancanza, da pubblicazioni similari.

La Società

Il Contraente

Art. 1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.7 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta); non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 1.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.9 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.11 - Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

Art. 1.12 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- Che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "Pagamento del premio";

- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, con una provvigione del 10 % sui premi imponibili assicurativi.

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;

- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 1.13 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.14 - Polizza Libro Matricola

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente purchè iscritti al PRA ed in uso alla Contraente stessa. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto e calcolato in ragione del 1/365 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa. Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dalla data di comunicazione dell'impresa e/o del Broker.

Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

La Società su richiesta del Contraente o del Broker si impegna a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta stessa.

In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all'anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata e la statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Qualora la richiesta non dovesse essere presentata alla Società, resta comunque convenuto tra le parti che la stessa Società ad ogni scadenza annuale ed entro il termine di novanta giorni dalla scadenza dell'anno interessato, si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio nelle modalità sopra specificate.

Art. 1.16 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.17 - Clausola di rintracciabilità dei flussi finanziari

Le parti:

- L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni .

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Data / /

La Società

Il Contraente



Art. 2 : Condizioni Generali di Assicurazione

Incendio e Furto

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'impresa indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate sul singolo veicolo, i danni materiali e diretti causati da:

- ⇒ Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
- ⇒ Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati.

L'assicurazione è estesa:

- ⇒ alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;
- ⇒ agli accessori di serie, compresi gli accessori fonoaudiovisivi;
- ⇒ agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme convenute sul singolo veicolo;
- ⇒ nei casi di furto o rapina ai danni prodotti al veicolo durante l'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina stessi ed ai danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo da incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

In caso di DANNO PARZIALE la Società risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado di uso, e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione ed il capitale assicurato non sia inferiore al valore a nuovo, si considererà quale valore commerciale del veicolo assicurato un importo pari al capitale assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari al 70% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

E' data facoltà all'Ente di attivare in qualsiasi momento le garanzie incendio e furto su uno o più mezzi indicati nell'Allegato A e sui mezzi che verranno successivamente inseriti nella presente polizza.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base a quanto riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, da altra pubblicazione simile.

Art. 2.2 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare;

- c) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato; verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) i danni derivanti da furto/rapina dei teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto/rapina totale del veicolo;
- e) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
- f) conseguenti ad appropriazione indebita;
- g) agli accessori fonoaudiovisivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad eccezione degli accessori di serie.

Art. 2.3 – Accessori fonoaudiovisivi

L'assicurazione può essere estesa agli accessori fonoaudiovisivi e agli impianti aggiuntivi, ma deve obbligatoriamente comprendere entrambe le garanzie incendio e furto.

Art. 2.4 – Recuperi

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società.

Il valore del recuperato realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato.

Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perchè questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

Data / /

La Società

Il Contraente



ART. 3 – Eventi Socio Politici

Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione

L'impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, atti di terrorismo e atti di vandalismo con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento.

Sono compresi i danni agli accessori fonoaudiovisivi, agli accessori aggiuntivi se indicati in polizza e agli accessori di serie.

Art. 3.2 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a)** avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b)** provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- c)** verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d)** agli accessori fonoaudiovisivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad eccezione degli accessori di serie.

La Società

Il Contraente

ART. 4 - Eventi Atmosferici

Art. 4.1 – Oggetto dell'assicurazione

L'impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, pietre, frane, smottamenti, slavine, valanghe, straripamenti, mareggiate, caduta neve, ghiaccio, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto.

La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa per sinistro di Euro 250,00.

La Società

Il Contraente

ART. 5 – Guasti accidentali – Garanzia Kasko

Art. 5.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società rimborsa i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati in conseguenza di:

- ❖ collisione con altri veicoli in genere, persone od animali;
- ❖ urto contro qualsiasi ostacolo, sia durante la circolazione che in sosta, contro oggetti fissi o in movimento;
- ❖ ribaltamento o uscita di strada.

verificatisi durante la circolazione stradale sia in aree pubbliche che private.

In caso di “danni parziali”, relativamente alle parti riparabili, saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione in modo integrale; le spese per le parti non riparabili (quindi sostituite con parti nuove), saranno liquidate tenendo conto del degrado d'uso ma limitatamente a: motore, organi meccanici in genere, apparati/strumentazioni elettriche ed elettroniche, batterie e pneumatici.

Non si terrà comunque conto del degrado d'uso (e quindi l'indennizzo verrà effettuato al netto dello scoperto sotto specificato), qualora alla data del sinistro sia trascorso meno di un anno dall'immatricolazione del veicolo.

In tutti gli altri casi, il degrado d'uso verrà applicato nella misura del 10% all'anno a partire dal secondo anno di immatricolazione del veicolo, fermo restando che la percentuale massima applicabile non potrà comunque eccedere il 50%.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è ricavato dalla media dei periodici mensili Eurotax Giallo ed Azzurro o, in mancanza, da pubblicazioni similari.

Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla presente sezione sarà applicato uno scoperto del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza con un minimo di Euro 250,00=.

La Società

Il Contraente

ART. 6 – GARANZIE ACCESSORIE – Sempre operanti

Art. 6.2 – Parificazione danni da incendio

Sono parificati ai danni di incendio oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso sia esso incendio o uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.

Art. 6.3 - Rottura cristalli

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto emesso separatamente con l'Impresa (incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici e kasko).

Previo presentazione di regolare fattura la garanzia è prestata, per ogni evento, fino alla concorrenza di Euro 20.000,00= per sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, con il limite di Euro 20.000,00= per anno, sono comprese anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.

Art. 6.6 - Ripristino airbag

Limitatamente alle autovetture, l'impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di Euro 1.000,00=per sinistro.

Art. 6.7 - Aggiornamento automatico valori

L'impresa si impegna ad adeguare ad ogni nuova annualità assicurativa, il valore dei mezzi assicurati in base a quanto riportato sulla pubblicazione specializzata "Eurotax o Quattroruote".

Art. 6.8 - Traino

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di circolare autonomamente, l'impresa rimborserà, purché documentate, le spese di traino fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale dell'Assicurato, o sua autocarrozzeria di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso, il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

Art. 6.9 - Recupero veicolo

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- ✓ dover essere sollevato e trasportato;
- ✓ dover essere sollevato e poi trainato;
- ✓ dover essere rimesso sulla sede stradale.

La Società rimborserà, purché documentate, le spese di recupero del veicolo nel limite dell'importo di Euro 1.000,00= per singolo evento.

Art. 6.10 - Garanzia Bagagli

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale che comporti la perdita totale/parziale del veicolo assicurato.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà del conducente/trasportati intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale esclusi denaro, preziosi, titoli.
La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di Euro 2.500,00= per evento e con il limite di Euro 5.000,00= per anno assicurativo.

Art. 6.11 - Trasporto in ambulanza

La Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 1.000,00= per ogni sinistro, le spese sostenute dagli occupanti del veicolo assicurato in caso di trasporto in ospedale effettuato con ambulanza a seguito di incidente conseguente alla circolazione del veicolo stesso. La prestazione non può cumularsi con prestazione analoga prevista da altro contratto in corso con la Società al momento del sinistro. Le spese sostenute devono essere comprovate da regolare fattura.

Art. 6.12 - Veicolo in sostituzione (valido solo per le autovetture)

La Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 500,00= per ogni sinistro le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio e furto. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura. La prestazione non può cumularsi con la prestazione analoga prevista dalla assicurazione Assistenza Autovettura.

Art. 6.13 - Danni da scasso

La Società risponde dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.

Art. 6.15 – Spese di recupero e parcheggio

In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, la Società rimborsa fino ad un massimo di Euro 260,00= per evento le spese documentate sostenute dall'assicurato per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo - disposti dalle Autorità - dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione del ritrovamento dello stesso.

Art. 6.16 – Dissequestro del mezzo

La Società assiste a proprie spese l'Assicurato, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, al fine della restituzione dell'automezzo garantito sottoposto a fermo o sequestro da parte dell'Autorità in conseguenza di qualsiasi sinistro che rientri nelle garanzie prestate dalla polizza.

Art. 6.17 – Scelta del legale

Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia oppure vi sia conflitto d'interesse tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla società. La Società preso atto della designazione del Legale, assumerà a proprio carico le spese relative.

La procura al Legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

Art. 6.18 – Soccorso stradale

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 1.500,00= per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato o ritrovato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio e furto e/o rapina.

Data / /

La Società

Il Contraente

ART. 7 – Norme che regolano la gestione dei sinistri

Art. 7.1 – Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile, in caso di sinistro l'Assicurato, per il tramite del Broker deve darne avviso alla Società, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del sinistro.

Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, la ulteriore documentazione del caso. La denuncia deve essere corredata dalla fotocopia della pagina del registro da cui risultino i dati relativi alla missione o altra documentazione equivalente od equipollente.

Art. 7.2 – Liquidazione dei danni - Nomina dei Periti

L'ammontare del danno è concordato dalla Società e dall'Assicurato.

In caso di disaccordo, o su richiesta della Società o dell'Assicurato, l'ammontare del danno viene stabilito da due Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti – la Società o l'Assicurato - non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

La Società e l'Assicurato provvedono alle spese ed alle competenze del proprio Perito, mentre le spese e le competenze del terzo Perito, se nominato, sono ripartite a metà.

Art. 7.3 – Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6.1 (Denuncia dei sinistri - Obblighi in caso di sinistro);
- 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 7.4 – Liquidazione

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida il risarcimento dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L'indennità viene corrisposta in Italia in valuta corrente.

Data / /

La Società

Il Contraente

Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara, inoltrandole copia in estratto della delibera con allegato il capitolato-contratto.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Atteso che le offerte andranno ad essere formulate in forza del rischio descritto nel modello **allegato "A"**, sempre all'atto dell'aggiudicazione, o comunque entro massimo 3 giorni prima dell'effetto della presente polizza, la Stazione Appaltante, anche per il tramite del broker, fornirà l'elenco completo dei mezzi e dei relativi valori da assicurare. Si prende quindi atto che il premio di effettivo versamento, sarà ricalcolato in funzione dell'offerta tariffaria aggiudicata (espressa nel prospetto di offerta), adeguata alla descrizione del rischio che sarà trasmessa.

Data / /

La Società

Il Contraente

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.7 - Durata del contratto;

Art. 1.9 - Foro competente;

Art. 1.11 - Coassicurazione e delega;

Art. 1.12 - Clausola Broker.

Art. 1.17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Data ---/---/-----

La Società

Il Contraente

ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE:	Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES 118 Via Portuense, 240 - 00149 – Roma (RM) CF/PI 08173691000
----------	--------------------	--

2	<u>DURATA CONTRATTUALE</u>	Dal 31/12/2012 – 31/12/2013 Frazionamento: Annuale
----------	---------------------------------------	---

3	SEZIONI ASSICURATE:	
	*Incendio	(Vedi allegato elenco “A”)
	*Furto	(Vedi allegato elenco “A”)
	*Eventi Socio-Politici	(Vedi allegato elenco “A”)
	*Eventi Atmosferici	(Vedi allegato elenco “A”)
	*Danni accidentali (kasko)	(Vedi allegato elenco “A”)

4	OFFERTA	
La sottoscritta Società ha applicato agli automezzi di cui all’ALLEGATO “A” la seguente tariffa e si impegna altresì ad applicarla agli eventuali veicoli che il Contraente dovesse inserire nella presente polizza a libro matricola, per tutta la durata contrattuale.		

***Incendio - DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE**

Da indicare il premio espresso in Euro per mille Euro assicurati distinto per categoria

Veicoli	Euro
per autovetture:	
per autocarri:	
per ambulanze ed altri veicoli speciali	
per motocicli/ciclomotori	
per motocarri	
per autoveicoli uso promiscuo	

*Furto - DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE	
Da indicare il premio espresso in Euro per mille Euro assicurati distinto per categoria.	
Veicoli	Euro
per autovetture:	
per autocarri:	
per ambulanze ed altri veicoli speciali	
per motocicli/ciclomotori	
per motocarri	
per autoveicoli uso promiscuo	

*Eventi Socio – Politici - DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE	
Da indicare il premio espresso in Euro per mille Euro assicurati distinto per categoria.	
Veicoli	Euro
per autovetture:	
per autocarri:	
per ambulanze ed altri veicoli speciali	
per motocicli/ciclomotori	
per motocarri	
per autoveicoli uso promiscuo	

*Eventi Atmosferici - DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE	
Da indicare il premio espresso in Euro per mille Euro assicurati distinto per categoria.	
Veicoli	Euro
per autovetture:	
per autocarri:	
per ambulanze ed altri veicoli speciali	
per motocicli/ciclomotori	
per motocarri	
per autoveicoli uso promiscuo	

* Danni accidentali (kasko) - DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE		
Da indicare il premio espresso in Euro per mille Euro assicurati distinto per categoria.		
Veicoli	Euro	
per autovetture:		
per autocarri:		
per ambulanze ed altri veicoli speciali		
per motocicli/ciclomotori		
per motocarri		
per autoveicoli uso promiscuo		

Totale premio annuo lordo complessivo elaborato sulla base dell'allegato elenco "A" - Elenco Mezzi BASE PER L'AGGIUDICAZIONE (IN CIFRE)		Euro.....
--	--	------------------

Totale premio annuo lordo complessivo elaborato sulla base dell'allegato elenco "A" - Elenco Mezzi BASE PER L'AGGIUDICAZIONE (IN LETTERE)		Euro.....
--	--	------------------

5 ACCETTAZIONE

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito/bando di gara ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

6 AUTORIZZAZIONE

L'Appaltatore autorizza l'Ente Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della presente assicurazione - ad effettuare i pagamenti delle somme dovute all'Appaltatore medesimo, a favore del Broker, in forma liberatoria per l'Appaltante.

7 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

Data/...../.....

La Società

Il Contraente



Allegato A - Elenco Mezzi : Vedere file excel Mezzi ARD – ARES 118

La Società

Il Contraente

